

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2005, N. 2
"Norme in materia di discipline bio-naturali".

(BURL n. 5, 1° suppl. ord. del 04 Febbraio 2005)

urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-02-01;2

Art. 1.

Finalità e principi.

1. La presente legge ha lo scopo di valorizzare l'attività degli operatori in discipline bio-naturali, al fine di garantire una qualificata offerta delle prestazioni e dei servizi che ne derivano.
2. Le prestazioni afferenti l'attività degli operatori in discipline bio-naturali consistono in attività e pratiche che hanno per finalità il mantenimento del recupero dello stato di benessere della persona. Tali pratiche, che non hanno carattere di prestazioni sanitarie, tendono a stimolare le risorse vitali dell'individuo attraverso metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata nei contesti culturali e geografici in cui le discipline sono sorte e si sono sviluppate.

Art. 2.

Registro degli operatori in discipline bionaturali.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, è istituito il registro regionale degli operatori in discipline bio-naturali, suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse discipline, di seguito denominato registro.
2. Al registro possono iscriversi coloro i quali abbiano seguito percorsi formativi riconosciuti dalla Regione in base a criteri definiti dal comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 4.
3. L'iscrizione nel registro non costituisce comunque condizione necessaria per l'esercizio dell'attività sul territorio regionale da parte degli operatori.
4. L'istituzione presso la Giunta regionale dei registri di cui al presente e successivo articolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3.

Registro degli enti di formazione.

1. È istituito, presso la Giunta regionale, il registro regionale degli enti di formazione in discipline bio-naturali.
2. L'iscrizione nel registro costituisce condizione per l'accreditamento degli enti di formazione in discipline bio-naturali, pubblici e privati, in possesso degli standard qualitativi e dei requisiti organizzativi stabiliti in ambito regionale, nonché per il riconoscimento dei percorsi formativi gestiti dagli enti medesimi.

Art. 4.

Organismi consultivi.

1. Per realizzare le finalità di cui all'articolo 1, la Regione si avvale della consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali istituita con legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali) nonché di un comitato tecnico scientifico, di seguito denominato comitato, composto da:
 - a) un rappresentante per ogni associazione di operatori in discipline bio-naturali, operante da almeno un anno sul territorio regionale;
 - b) un rappresentante per ogni ente di formazione per operatori in discipline bio-naturali, pubblico o privato, che abbia organizzato corsi della durata di almeno un anno.
2. La composizione del comitato può essere, di volta in volta, integrata con la presenza di:
 - a) esperti in formazione e lavoro, sanità, assistenza e ricerca universitaria;
 - b) rappresentanti dell'ordine dei medici;
 - c) rappresentanti di associazioni dei consumatori.
3. Il Comitato svolge funzioni di supporto tecnico, ed in particolare:
 - a) propone i contenuti dei programmi dei percorsi formativi nelle diverse discipline;
 - b) elabora i criteri di valutazione dei percorsi formativi e dei programmi di aggiornamento degli enti di formazione;
 - c) partecipa alla definizione dei requisiti per l'iscrizione nei registri di cui agli articoli 2 e 3;
 - d) valuta le domande di iscrizione.
4. La consulta concorre con la Giunta regionale alla definizione delle politiche ed iniziative regionali volte a qualificare gli operatori in discipline bio-naturali, e in particolare:
 - a) propone iniziative tese a valorizzare l'attività degli operatori anche nell'ambito extra regionale;
 - b) promuove iniziative volte a salvaguardare la correttezza e la qualità delle prestazioni nel rispetto delle regole comportamentali stabilite dalle associazioni di settore;
 - c) formula proposte e pareri inerenti agli interventi regionali volti a salvaguardare la tutela del rapporto tra operatori in discipline bio-naturali e utenti.

Art. 5.

Intese interregionali.

1. La Regione promuove la conclusione di apposite intese con le altre Regioni per il reciproco riconoscimento dei percorsi formativi, attinenti alle discipline bio-naturali, previsti nei rispettivi ambiti territoriali.

Art. 6.

Norma di salvaguardia.

1. Gli operatori che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano completato un ciclo formativo completo rispondente ai contenuti didattici ed agli standard qualitativi definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, e che abbiano documentato l'esercizio dell'attività, possono richiedere l'iscrizione nella competente sezione del registro regionale, acquisito il parere favorevole del comitato.

Art. 7.

Forme di intervento regionale.

1. La Regione favorisce le forme associative tra gli operatori in discipline bio-naturali anche attraverso la valorizzazione degli aspetti peculiari di ciascuna disciplina.
2. La previsione negli statuti o negli atti costitutivi delle associazioni di operatori in discipline bio-naturali, di norme che dispongano forme di controllo, regole comportamentali ed azioni disciplinari interne a garanzia del corretto

svolgimento dell'attività da parte dei propri associati è considerata requisito per l'accesso preferenziale ai contributi erogati dalla Regione.

Art. 8.

Norma finanziaria.

1. Per le spese relative al funzionamento del comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 4, comma 1 si provvede con le somme appositamente stanziare al bilancio di previsione per l'esercizio 2005 e successivi all'UPB 5.0.2.0.1.184 "Spese postali, telefoniche e altre spese generali".
2. All'autorizzazione delle altre spese previste dai precedenti articoli si provvederà con legge successiva.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che e' dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione
Lombardia

4669

29/05/2012

Identificativo Atto n. 380

DIREZIONE GENERALE OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO

ISTITUZIONE DEI REGISTRI DEGLI OPERATORI IN DISCIPLINE BIO-NATURALI E DEGLI ENTI DI FORMAZIONE IN DISCIPLINE BIO-NATURALI, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 2/2005.

IL DIRIGENTE DELLA UO ATTUAZIONE DELLE RIFORME, STRUMENTI INFORMATIVI E CONTROLLI

VISTO l'art. 117 della Costituzione che stabilisce le competenze dello Stato e delle Regioni;

VISTA la legge regionale n.2 del 1 febbraio 2005 “Norme in materia di discipline bio-naturali”;

VISTA la legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2012”Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni della Direttiva 2006/123/CE...” che in particolare all'art 3 comma 4 che richiama l'iscrizione degli operatori in discipline bio-naturali al registro di cui all'art 2 della l.r. 2/2005;

CONSIDERATO che la legge regionale n°2/2005 stabilisce che:

- “le prestazioni afferenti l'attività degli operatori in discipline bio-naturali consistono in attività e pratiche che hanno per finalità il mantenimento e il recupero dello stato di benessere della persona e che tali pratiche, che non hanno carattere di prestazioni sanitarie, tendono a stimolare le risorse vitali dell'individuo attraverso metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata nei contesti culturali e geografici in cui le discipline sono sorte e si sono sviluppate”;
- “le discipline bio-naturali sono articolate in diversi indirizzi e, fermo restando le caratteristiche di base comuni, ognuna di esse utilizza approcci, tecniche, strumenti e dinamiche originali e coerenti con il modello culturale specifico da cui prende origine”;

PRESO ATTO CHE la richiamata legge regionale stabilisce l'istituzione presso la Giunta regionale:

- del registro regionale degli operatori in discipline bio-naturali, suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse discipline, ai sensi dell'art. 2;

- del registro regionale degli enti di formazione in discipline bio-naturali, ai sensi dell'art. 3;

EVIDENZIATO altresì che in particolare l'art 4 prevede la costituzione del Comitato Tecnico Scientifico con funzioni di supporto tecnico e in particolare con il compito di partecipare alla definizione dei requisiti per l'iscrizione dei registri e alla valutazione delle domande di iscrizione;

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico Scientifico, regolarmente costituito, nell'ambito delle sue funzioni ha svolto un'attività di preparazione e supporto alla Giunta Regionale per la definizione:

- a) degli standard professionali e formativi di riferimento per la progettazione dei percorsi formativi concernenti le discipline bio-naturali,
- b) di un codice deontologico dell'operatore in discipline bio-naturali e di una carta etica degli enti di formazione in discipline bio-naturali;
- c) dei criteri per l'iscrizione nel registro regionale degli operatori in discipline bio-naturali;
- d) dei requisiti strutturali e di funzionali per l'iscrizione degli enti nell'apposito registro regionale degli enti di formazione;

PRESO ATTO che direttive comunitarie e leggi nazionali di recepimento sono intervenute, anche settorialmente a stabilire disposizioni a favore delle liberalizzazioni, della competitività e dello sviluppo economico nel rispetto dei principi di libera circolazione, di libertà di impresa e di garanzia della concorrenza;

RILEVATO che le attività afferenti le discipline bio-naturali rientrano tra quelle non regolamentate, il cui esercizio non richiede alcuna iscrizione ad albi o elenchi, come esplicitato dal comma 3 dell'art 2 della l.r. 2/2005, e pertanto tali attività non rientrano nell'esclusività dell'estetista;

VISTO il d.d.u.o. n.7105 del 29/07/2011 di modifica ed integrazione del QRSP (Quadro regionale degli standard professionali) che, tra l'altro, ha approvato le competenze libere e indipendenti afferenti le discipline bio-naturali;

EVIDENZIATO che il suddetto decreto stabilisce che i percorsi formativi che rilasciano attestati regionali attinenti le competenze delle discipline bio-naturali possono essere avviati esclusivamente da enti accreditati al sistema di Istruzione e formazione professionale, inseriti nel Registro degli enti di formazione in discipline bio-naturali, gestito dal Comitato Tecnico Scientifico;

RITENUTO conseguentemente di procedere agli adempimenti concernenti la costituzione dei registri regionali previsti dalla l.r. 2/2005, specificamente per gli operatori in discipline bio-naturali, art. 2, e per gli enti di formazione in discipline bio-naturali, art. 3;

EVIDENZIATO il parere favorevole acquisito dal Comitato Tecnico Scientifico si procede all'approvazione dell'allegato A "Modalità operative per la costituzione e gestione dei registri DBN", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che regola tra l'altro le modalità di iscrizione ai due registri;

VISTI i provvedimenti organizzativi della IX legislatura

D E C R E T A

- 1) di costituire presso la Giunta regionale, DG Occupazione e Politiche del Lavoro, il Registro regionale degli operatori in discipline bio-naturali, suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse discipline, come previsto dall'art 2, comma 1, della legge 2/2005;
- 2) di costituire presso la Giunta regionale, DG Occupazione e Politiche del Lavoro, il Registro regionale degli enti di formazione in discipline bio-naturali, come previsto dall'art 3, comma 1, della legge 2/2005;
- 3) di confermare che l'iscrizione nel Registro regionale degli operatori in discipline bio-naturali non costituisce condizione necessaria per l'esercizio dell'attività sul territorio regionale da parte degli operatori, come stabilito dal comma 3 dell'art 2 della l.r. 2/2005;
- 4) di approvare l'allegato A "Modalità operative per la costituzione e gestione dei Registri DBN", parte integrante e sostanziale del presente decreto, che regola tra l'altro le modalità di iscrizione ai due registri;
- 5) di stabilire che i due registri di cui ai punti 1 e 2 sono consultabili all'interno del sito www.lavoro.regione.lombardia.it e che tali registri sono aggiornati a cura del Comitato Tecnico Scientifico;
- 6) di pubblicare il presente provvedimento sul BURL della Regione Lombardia e sul sito della Direzione Generale Occupazione e Politiche del Lavoro.

II DIRIGENTE
ADA FIORE

“MODALITÀ OPERATIVE PER LA COSTITUZIONE E GESTIONE DEI REGISTRI DBN”

Legge Regionale 1 febbraio 2005, n. 2 "Norme in materia di discipline bio-naturali"

La Legge Regionale 1 febbraio 2005, N. 2 "Norme in materia di discipline bio-naturali", stabilisce all'art 2 l'istituzione del Registro degli operatori in discipline bio-naturali ed all'art. 3 l'istituzione del Registro degli enti di formazione, sulla base delle determinazioni assunte dal Comitato Tecnico Scientifico (di seguito CTS), di cui all'art. 4, a cui sono demandate funzioni di supporto tecnico nonché di definizione dei requisiti per l'iscrizione nei registri e di valutazione delle domande di iscrizione.

Si richiama in particolare l'art. 1 comma 2 che stabilisce che *“le prestazioni afferenti l'attività degli operatori in discipline bio-naturali consistono in attività e pratiche che hanno per finalità il mantenimento del recupero dello stato di benessere della persona. Tali pratiche, che non hanno carattere di prestazioni sanitarie, tendono a stimolare le risorse vitali dell'individuo attraverso metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata nei contesti culturali e geografici in cui le discipline sono sorte e si sono sviluppate.”*

E' cura del CTS definire l'elenco delle sezioni dei registri corrispondenti alle singole discipline sulla base delle domande di iscrizione presentate al Comitato medesimo dagli operatori e dagli enti di formazione.

Il Consiglio Direttivo del CTS valuterà le domande presentate da operatori o enti di formazione che vedano una rappresentatività di almeno due associazioni e/o enti di formazione che si riconoscano appartenenti alla stessa DBN/sezione.

Le DBN che costituiscono le sezioni dei Registri non possono essere soggette a vincoli relativi a marchi di registrazione o esclusive che possano limitare l'accesso alle sezioni stesse di una pluralità di soggetti.

L' Elenco delle DBN operative in Lombardia aggiornato è reso accessibile al pubblico tramite la pubblicazione sul sito www.lavoro.regione.lombardia.it sezione QRSP.

1) Costituzione del Registro degli operatori in discipline bio-naturali, ai sensi dell'art. 2 della LR 2/2005.

La legge regionale prevede che il Registro regionale degli operatori in discipline bio-naturali (DBN) sia suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse discipline.

Per iscriversi al Registro degli operatori in DBN è necessario presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo del CTS.

Possono iscriversi al registro:

- a) gli operatori che alla data della presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 6 della LR 2/2005,
- abbiano completato un ciclo formativo completo, anche prima del giugno 2009, rispondente ai contenuti didattici e agli standard qualitativi definiti dal Comitato Tecnico Scientifico e pubblicati nel documento "Profili e Piani dell'Offerta Formativa per operatori in discipline bio-naturali definiti dal CTS delle DBN" (edizione giugno 2009),
 - e siano in grado di comprovare l'esercizio dell'attività con documentazione idonea (lavorativa, fiscale, ivi compresa la prestazione d'opera continuativa a titolo volontario non retribuita, ecc) o mediante l'attestazione di associazioni professionali qualora per l'iscrizione alle stesse sia prevista documentazione equivalente.
- Per gli operatori formati prima del giugno 2009 è ammesso un monte ore diverso, pur nel rispetto degli standard qualitativi, definiti dal Comitato Tecnico Scientifico.
- b) coloro che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della LR 2/2005, abbiano partecipato a percorsi formativi rispondenti agli standard regionali, di cui al d.d.u.o. n.7105 del 29/07/2011.

2) Costituzione del Registro degli enti di formazione in discipline bio-naturali, ai sensi dell'art. 3 della LR 2/2005.

E' costituito il registro degli enti di formazione distinto in due sezioni:

sezione A) soggetti accreditati al sistema regionale dei servizi di istruzione e formazione professionale ai sensi della l.r. 19/2007;

sezione B) soggetti non accreditati.

Gli enti iscritti alla sezione A), in quanto soggetti accreditati, sono gli unici che possono rilasciare gli attestati di competenza regionali sulla base degli standard adottati con decreto regionale n. 7105 del 29/07/2011, che nella sezione competenze libere e indipendenti del Quadro Regionale degli Standard Professionali, ha

approvato alcune competenze specifiche delle discipline bio-naturali. Gli attestati rilasciati a seguito dei suddetti percorsi formativi non sono abilitanti all'esercizio di alcuna professione.

Gli enti iscritti alla sezione B) sono soggetti che hanno maturato un'esperienza di formazione nelle discipline bio-naturali, dimostrato dall'aver organizzato almeno un ciclo completo di formazione (sulla base dei contenuti formativi e degli standard qualitativi previsti nel documento "Profili e Piani dell'Offerta Formativa per operatori in discipline bio-naturali definiti dal CTS delle DBN" - edizione giugno 2009) alla data di presentazione della richiesta di iscrizione.

Per gli enti di formazione che abbiano organizzato almeno un ciclo completo prima del giugno 2009 è ammesso un monte ore diverso coerente con gli standard qualitativi di cui al precedente punto 1.a.

Per iscriversi al Registro degli enti di formazione in DBN è necessario presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo del CTS.

Tutti gli enti richiedenti devono allegare alla domanda una dichiarazione di impegno a conferire incarichi esclusivamente a docenti e personale direttivo selezionato tra i professionisti con documentata esperienza nella disciplina o nelle discipline bio-naturali oggetto del percorso formativo. L'ente di formazione che dovesse disattendere tale impegno sarà automaticamente escluso dal Registro degli enti di formazione dal Comitato tecnico scientifico.

Il Consiglio Direttivo del CTS valuta la candidatura dell'ente di formazione proponente e procede all'iscrizione o al rigetto della domanda.

646

31/01/2013

Identificativo Atto n. 30

DIREZIONE GENERALE OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO

ADOZIONE DEI CRITERI PER L'AVVIO DELLE ATTIVITÀ IN DISCIPLINE BIONATURALI -
LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 1 FEBBRAIO 2005 "NORME IN MATERIA DI DISCIPLINE BIO-
NATURALI"

IL DIRIGENTE DELLA UO ATTUAZIONE DELLE RIFORME, STRUMENTI INFORMATIVI E CONTROLLI

VISTO l'art. 117 della Costituzione che stabilisce le competenze dello Stato e delle Regioni;

VISTA la legge regionale n. 2 del 1 febbraio 2005 "Norme in materia di discipline bio-naturali";

CONSIDERATO che la legge regionale n°2/2005 stabilisce che:

- "le prestazioni afferenti l'attività degli operatori in discipline bio-naturali consistono in attività e pratiche che hanno per finalità il mantenimento e il recupero dello stato di benessere della persona e che tali pratiche, che non hanno carattere di prestazioni sanitarie, tendono a stimolare le risorse vitali dell'individuo attraverso metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata nei contesti culturali e geografici in cui le discipline sono sorte e si sono sviluppate";
- "le discipline bio-naturali sono articolate in diversi indirizzi e, fermo restando le caratteristiche di base comuni, ognuna di esse utilizza approcci, tecniche, strumenti e dinamiche originali e coerenti con il modello culturale specifico da cui prende origine";

PRESO ATTO CHE la richiamata legge regionale stabilisce l'istituzione presso la Giunta regionale:

- del registro regionale degli operatori in discipline bio-naturali, suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse discipline, ai sensi dell'art. 2;

- del registro regionale degli enti di formazione in discipline bio-naturali, ai sensi dell'art. 3;

VISTO il Dduo n. 4669 del 29/05/2012 "Istituzione dei registri degli operatori in discipline bio-naturali e degli enti di formazione in discipline bio-naturali, in attuazione della legge regionale 2/2005";

CONSIDERATO che all'atto di applicazione della suddetta regolamentazione sono pervenute numerose richieste di chiarimenti sul valore dei Registri e dell'iscrizione agli stessi in relazione all'esercizio dell'attività in discipline bio-naturali;

EVIDENZIATI gli approfondimenti fatti anche con rappresentanti degli enti locali per gli aspetti collegati ai titoli necessari all'avvio dell'attività specifica e quindi ai conseguenti controlli ed all'eventuale irrogazione di sanzioni amministrative;

RITENUTO necessario, a seguito di specifico confronto giuridico interno, predisporre linee guida per una coerente ed uniforme attuazione della regolamentazione vigente in relazione all'avvio ed all'esercizio delle attività in DBN;

VALUTATO, in particolare, sulla base delle sollecitazioni ed incertezze interpretative espresse anche da funzionari di enti locali, al fine di evitare applicazioni diversificate, opportuno sospendere la pubblicazione dei registri in attesa delle conclusioni a seguito dei suddetti approfondimenti;

PRESO ATTO, altresì, che direttive comunitarie e leggi nazionali di recepimento sono intervenute, anche settorialmente, a stabilire disposizioni a favore delle liberalizzazioni, della competitività e dello sviluppo economico nel rispetto dei principi di libera circolazione, di libertà di impresa e di garanzia della concorrenza;

RILEVATO che le attività afferenti le discipline bio-naturali rientrano tra quelle non regolamentate, il cui esercizio non richiede quindi alcuna iscrizione ad albi o elenchi, come esplicitato dal comma 3 dell'art 2 della l.r. 2/2005;

EVIDENZIATO altresì che, in coerenza con la costante giurisprudenza costituzionale, attraverso l'iscrizione al registro non si intende istituire surrettiziamente alcuna figura professionale;

PRESO ATTO, in conclusione, che l'iscrizione al registro costituisce esclusivamente un riconoscimento di professionalità e di qualità a tutela del consumatore, non collegata alla possibilità di operare nel libero mercato;

SENTITE le Direzioni Generali Industria, Sanità e la DC Affari Istituzionali e Legislativo;

VISTI i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

D E C R E T A

- 1) di approvare i criteri per l'avvio delle attività in discipline bio-naturali, di cui all'allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di pubblicare il presente atto sul BURL della Regione Lombardia e sul sito della Direzione Generale Occupazione e Politiche del Lavoro.

IL DIRIGENTE DELLA U.O.
(Ada Fiore)

CRITERI PER L'AVVIO DELLE ATTIVITÀ IN DISCIPLINE BIO-NATURALI

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

PREMESSO che:

- la **legge regionale n. 2/2005** prevede l'istituzione del registro degli operatori in DBN nonché del Registro regionale degli enti di formazione in discipline bio-naturali (artt. 2 e 3 della legge regionale)
- in conformità con il diritto comunitario, l'iscrizione nel registro non costituisce comunque condizione necessaria per l'esercizio dell'attività sul territorio regionale da parte degli operatori (l'art. 2 comma 3)
- in coerenza con la costante giurisprudenza costituzionale, con il registro non si intende istituire surrettiziamente una figura professionale (la cui istituzione sarebbe di competenza statale).

Il **decreto 4669/2012**, che ha istituito il **Registro regionale degli operatori** in discipline bio-naturali, suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse discipline, nonché il **Registro regionale degli enti di formazione** in discipline bio-naturali, attualmente non ancora pubblicati.

In riferimento al titolo, sia formativo che di esperienza professionale, in assenza di una specifica normativa per lo svolgimento delle attività bio-naturali, la regolamentazione regionale ha semplicemente dettato i requisiti necessari ai fini dell'iscrizione al Registro, che si configura come una sorta di "bollino blu" a tutela del consumatore;

Pertanto l'iscrizione al registro costituisce un controllo ex ante di titoli qualificanti (formativi e/o di comprovata esperienza) degli operatori iscritti, quale **riconoscimento di professionalità acquisita e di qualità a tutela del consumatore, non legata alla possibilità di operare sul mercato.**

In particolare, l'Allegato al decreto 4669/2012 prevede che si possano iscrivere al Registro gli operatori che alla data della presentazione della domanda:

- abbiano partecipato a percorsi formativi rispondenti agli standard regionali, di cui al d.d.u.o. n.7105 del 29/07/2011,
- abbiano completato un ciclo formativo completo, anche prima del giugno 2009, rispondente ai contenuti didattici e agli standard qualitativi definiti dal Comitato Tecnico Scientifico e pubblicati nel documento "Profili e Piani dell'Offerta Formativa per operatori in discipline bio-naturali definiti dal CTS delle DBN" (edizione giugno 2009), e siano in grado di comprovare l'esercizio dell'attività con documentazione idonea (lavorativa, fiscale, ivi compresa la prestazione d'opera continuativa a titolo volontario non retribuita, ecc) o mediante l'attestazione di associazioni professionali qualora per l'iscrizione alle stesse sia prevista documentazione equivalente. Per gli operatori formati prima

del giugno 2009 è ammesso un monte ore diverso, pur nel rispetto degli standard qualitativi, definiti dal Comitato Tecnico Scientifico.

Sottolineando che l'iscrizione al registro non ha valore abilitante all'esercizio dell'attività di operatore in discipline bio-naturali, ma imprime solo un'attestazione di qualità della formazione dell'operatore, non è possibile assoggettare l'operatore non registrato a controlli successivi incentrati proprio sul possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione al registro. Infatti se la norma regionale stabilisce requisiti specifici ai fini dell'iscrizione nei termini e per le finalità su specificate è altrettanto vero che siamo al di fuori dell'ambito della formazione abilitante di competenza statale, l'unica che attraverso una disciplina specifica può fissare regole di accesso ad un'attività professionale, collegando sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto, in attuazione del principio di tassatività che impone di agganciare le sanzioni a precetti chiari e conoscibili ex ante, affinché il cittadino (l'operatore, nel nostro caso) possa conoscere prima ciò che è vietato.

Pertanto è possibile fissare ai fini dell'iscrizione al registro regionale regole anche aggiuntive rispetto a quelle attualmente previste nel decreto n. 4669/2012, quali la conoscenza della lingua italiana, che mirano alla valorizzazione della professionalità e qualità della prestazione, il cui possesso costituisce oggetto di quel controllo ex ante effettuato dal Comitato Tecnico Scientifico, il quale ai fini dell'iscrizione al registro deve, altresì, verificare, oltre il possesso dei requisiti professionali e formativi, gli ulteriori requisiti previsti dal presente documento.

EVIDENZIATA, in conclusione, la necessità di distinguere le questioni relative:

- al **"titolo"** (sia formativo, sia di esperienza professionale), che dà la possibilità al soggetto di svolgere l'attività professionale, per la quale vige il principio della libertà di prestazione nonché la libera circolazione dell'operatore professionista (Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206 "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania) "
- alla **attività economica** di rilevanza pubblica (sia singola, sia con dipendenti, sia associata), per la quale vale la disciplina sulla libera prestazione di servizi e libertà di stabilimento (Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"), fermo restando che pur non essendo attività soggette ad autorizzazione deve rispondere ai requisiti trasversali prescritti per tutte le attività di esercizio pubblico (es. igiene dei locali/attrezzature, sicurezza sul lavoro ecc).

2. CRITERI GENERALI PER I PERCORSI CHE RILASCIANO UN ATTESTATO DI COMPETENZA REGIONALE

I corsi finalizzati all'attestazione delle competenze libere e indipendenti non possono essere accessibili a principianti nella disciplina bionaturale, oggetto della formazione specifica.

Sarà responsabilità dell'ente di formazione, iscritto al registro, documentare al CTS le modalità di selezione dei soggetti qualificati ammessi ai corsi.

I corsi devono prevedere un'**articolazione oraria non inferiore a 48 ore, con ore di 60 minuti**. Le ore dedicate alla verifica finale non rientrano nel monte ore minimo stabilito per ogni percorso.

Per lo svolgimento dei percorsi gli enti accreditati **devono rispettare** le regole fissate dalle **indicazioni regionali per l'offerta formativa** di cui al d.d.u.o. 12453 del 20.12.2012, nonché quelle adottate dal Comitato Tecnico Scientifico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in tema di accreditamento regionale.

In deroga a quanto previsto al d.d.u.o. 12453 del 20.12.2012 la percentuale massima di crediti formativi riconoscibili nei percorsi che rilasciano attestati di competenza regionale in DBN è pari al 30%.

Sempre in deroga al decreto citato l'ente accreditato potrà riconoscere, in raccordo con il Comitato Tecnico Scientifico, crediti formativi anche sulla base di documentazione rilasciata da formatori appartenenti al sistema delle Discipline Bionaturali.

I percorsi devono essere rivolti ad allievi che hanno già **compiuto i 18 anni di età** alla data di iscrizione al percorso.

Per coloro i quali siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero occorre allegare la dichiarazione di valore e/o la traduzione asseverata secondo quanto richiamato dalla nota prot. E1.2012.0188398 del 31/10/2012.

Gli allievi stranieri devono possedere una **conoscenza di base della lingua italiana**, che consenta la relazione sociale e la comprensione di un vocabolario tecnico coerente, quale si acquisisce con un CELI di livello A2 Common European Framework.

A tal fine l'ente accreditato, all'atto dell'iscrizione, deve valutare la conoscenza della lingua italiana attraverso un test d'ingresso, i cui esiti devono essere conservati agli atti per i controlli regionali.

In presenza di difficoltà linguistiche, quindi, l'ente dovrà attivare corsi propedeutici di lingua italiana, in modo da consentire la proficua partecipazione al percorso formativo.



Regione
Lombardia

“QUADRO REGIONALE DEGLI STANDARD PROFESSIONALI”

**SEZIONE COMPETENZE
DISCIPLINE BIO-NATURALI**

INFORMAZIONI SULLE COMPETENZE IN DISCIPLINE BIONATURALI

Le competenze indipendenti in discipline bio-naturali non trovano correlazione nei 24 settori economico-professionali del Repertorio Nazionale e pertanto sono collocate in una sezione specifica del QRSP.

La Legge Regionale 1 febbraio 2005 n. 2 "Norme in materia di discipline bio-naturali" intende "... valorizzare l'attività degli operatori in discipline bio-naturali, al fine di garantire una qualificata offerta delle prestazioni e dei servizi che ne derivano". Per realizzare tali finalità, la Regione si avvale di un Comitato Tecnico Scientifico, che, in accordo con la Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro, ha esercitato il proprio ruolo di proponente, individuando competenze indipendenti relative alle discipline bio-naturali, approvate dalla Sottocommissione CRPLF di aggiornamento QRSP.

Ogni competenza indipendente afferisce a una specifica disciplina bio-naturale.

I percorsi formativi che rilasciano attestati di competenza regionali in discipline bio-naturali possono essere avviati esclusivamente da enti accreditati al sistema regionale di IFP, iscritti al Registro degli enti di formazione accreditati in discipline bio-naturali, gestito dal Comitato Tecnico Scientifico.

Tali attestati non sono abilitanti all'esercizio di alcuna professione regolamentata.

COMPETENZE, CONOSCENZE, ABILITÀ

COMPETENZA

Gestire in autonomia sessioni di Biodanza per gruppi finalizzati alla piena espressione della vitalità della persona

Livello EQF: 4

Conoscenze

Modelli culturali di riferimento delle tecniche di Biodanza
 Metodologie e tecniche di Biodanza
 Metodologie di autogestione del proprio equilibrio vitale
 Regolamentazione di settore validata dal Comitato Tecnico Scientifico in attuazione della L.R. n. 2/2005 "Norme in materia di discipline bio-naturali"

Abilità

Applicare tecniche di interazione con i gruppi secondo i modelli culturali di riferimento
 Applicare tecniche di Biodanza
 Applicare tecniche di centratura e percezione nel rapporto con il cliente
 Applicare una condotta etica e responsabile nella relazione col cliente
 Applicare la regolamentazione di riferimento

COMPETENZA

Effettuare trattamenti/consulenze con la Biodinamica finalizzate alla piena espressione della vitalità della persona

Livello EQF: 4

Conoscenze

Modelli culturali di riferimento della Biodinamica
 Craniosacrale intesa come ascolto, contatto manuale e percezione dei ritmi biodinamici
 Metodologie e tecniche della Biodinamica Craniosacrale intesa come ascolto, contatto manuale e percezione dei ritmi biodinamici
 Metodologie di autogestione del proprio equilibrio vitale
 Regolamentazione di settore validata dal Comitato Tecnico Scientifico in attuazione della L.R. n. 2/2005 "Norme in materia di discipline bio-naturali"

Abilità

Applicare tecniche di interazione col cliente secondo i modelli culturali di riferimento
 Utilizzare procedure e tecniche libere e codificate per trattamenti/consulenze di della Biodinamica Craniosacrale intesa come ascolto, contatto manuale e percezione dei ritmi biodinamici
 Applicare tecniche di centratura e percezione nel rapporto con il cliente
 Applicare una condotta etica e responsabile nella relazione col cliente
 Applicare la regolamentazione di riferimento

COMPETENZA

Erogare formazione a operatori/istruttori nelle pratiche di Biofertilità finalizzate alla piena espressione della vitalità della persona

Livello EQF: 4

Conoscenze

Modelli culturali di riferimento nella pratica della Biofertilità
Tecniche e forme di pratica della Biofertilità
Metodologie di autogestione del proprio equilibrio vitale
Regolamentazione di settore validata dal Comitato Tecnico Scientifico in attuazione della L.R. n. 2/2005 "Norme in materia di discipline bio-naturali"

Abilità

Applicare tecniche di interazione col cliente secondo i modelli culturali di riferimento
Utilizzare tecniche e forme per la conduzione di persone e gruppi nella pratica della Biofertilità
Applicare tecniche di centratura e percezione nel rapporto con il cliente
Applicare una condotta etica e responsabile nella relazione col cliente
Applicare la regolamentazione di riferimento

COMPETENZA

Erogare formazione a operatori/istruttori nelle pratiche di Danza Creativa finalizzate alla piena espressione della vitalità della persona

Livello EQF: 4

Conoscenze

Modelli culturali di riferimento nella pratica della Danza Creativa
Tecniche e forme di pratica della Danza Creativa
Metodologie di autogestione del proprio equilibrio vitale
Regolamentazione di settore validata dal Comitato Tecnico Scientifico in attuazione della L.R. n. 2/2005 "Norme in materia di discipline bio-naturali"

Abilità

Applicare tecniche di interazione col cliente secondo i modelli culturali di riferimento
Utilizzare tecniche e forme per la conduzione di persone e gruppi nella pratica della Danza Creativa
Applicare tecniche di centratura e percezione nel rapporto con il cliente
Applicare una condotta etica e responsabile nella relazione col cliente
Applicare la regolamentazione di riferimento

COMPETENZA

Effettuare trattamenti/consulenze con tecniche di Essenze Floreali finalizzate alla piena espressione della vitalità della persona

Livello EQF: 4

Conoscenze

Modelli culturali di riferimento delle Essenze Floreali
Metodologie e principi d'uso delle Essenze Floreali
Metodologie di autogestione del proprio equilibrio vitale
Regolamentazione di settore validata dal Comitato Tecnico Scientifico in attuazione della L.R. n. 2/2005 "Norme in materia di discipline bio-naturali"

Abilità

Applicare tecniche di interazione col cliente secondo i modelli culturali di riferimento
Utilizzare procedure e modalità d'uso libere e codificate per trattamenti/consulenze con le Essenze Floreali
Applicare tecniche di centratura e percezione nel rapporto con il cliente
Applicare una condotta etica e responsabile nella relazione col cliente
Applicare la regolamentazione di riferimento

COMPETENZA

Erogare formazione a operatori/istruttori nelle pratiche di Karate Tradizionale Biodinamico finalizzate alla piena espressione della vitalità della persona

Livello EQF: 4

Conoscenze

Modelli culturali di riferimento nella pratica del Karate Tradizionale Biodinamico
Tecniche e forme di pratica del Karate Tradizionale Biodinamico
Metodologie di autogestione del proprio equilibrio vitale
Regolamentazione di settore validata dal Comitato Tecnico Scientifico in attuazione della L.R. n. 2/2005 "Norme in materia di discipline bio-naturali"

Abilità

Applicare tecniche di interazione col cliente secondo i modelli culturali di riferimento
Utilizzare tecniche e forme per la conduzione di persone e gruppi nella pratica del Karate Tradizionale Biodinamico
Applicare tecniche di centratura e percezione nel rapporto con il cliente
Applicare una condotta etica e responsabile nella relazione col cliente
Applicare la regolamentazione di riferimento

COMPETENZA

Effettuare trattamenti/consulenze con tecniche di Kinesiologia finalizzate alla piena espressione della vitalità della persona

Livello EQF: 4

Conoscenze

Modelli culturali di riferimento delle tecniche di Kinesiologia
Metodologie e tecniche di Kinesiologia
Metodologie di autogestione del proprio equilibrio vitale
Regolamentazione di settore validata dal Comitato Tecnico Scientifico in attuazione della L.R. n. 2/2005 "Norme in materia di discipline bio-naturali"

Abilità

Applicare tecniche di interazione col cliente secondo i modelli culturali di riferimento
Utilizzare procedure e tecniche kinesiologiche
Applicare tecniche di centratura e percezione nel rapporto con il cliente
Applicare una condotta etica e responsabile nella relazione col cliente
Applicare la regolamentazione di riferimento

COMPETENZA

Effettuare trattamenti/consulenze con tecniche di Naturopatia finalizzate alla piena espressione della vitalità della persona

Livello EQF: 4

Conoscenze

Modelli culturali di riferimento delle tecniche di Naturopatia
Metodologie e tecniche di Naturopatia
Metodologie di autogestione del proprio equilibrio vitale
Regolamentazione di settore validata dal Comitato Tecnico Scientifico in attuazione della L.R. n. 2/2005 "Norme in materia di discipline bio-naturali"

Abilità

Applicare tecniche di interazione col cliente secondo i modelli culturali di riferimento
Utilizzare procedure e tecniche manuali libere e codificate per trattamenti di Naturopatia
Applicare tecniche di centratura e percezione nel rapporto con il cliente
Applicare una condotta etica e responsabile nella relazione col cliente
Applicare la regolamentazione di riferimento

COMPETENZA

Effettuare trattamenti/consulenze con metodo di Ortho-bionomy finalizzate alla piena espressione della vitalità della persona

Livello EQF: 4

Conoscenze

Modelli culturali di riferimento del metodo di Orto-bionomy
Metodologie e tecniche di Orto-bionomy
Metodologie di autogestione del proprio equilibrio vitale
Regolamentazione di settore validata dal Comitato Tecnico Scientifico in attuazione della L.R. n. 2/2005 "Norme in materia di discipline bio-naturali"

Abilità

Applicare tecniche di interazione col cliente secondo i modelli culturali di riferimento
Utilizzare procedure e tecniche manuali libere e codificate per trattamenti con tecniche di Orto-bionomy
Applicare tecniche di centratura e percezione nel rapporto con il cliente
Applicare una condotta etica e responsabile nella relazione col cliente
Applicare la regolamentazione di riferimento

COMPETENZA

Effettuare trattamenti/consulenze con tecniche di Pranopratica finalizzate alla piena espressione della vitalità della persona

Livello EQF: 4

Conoscenze

Modelli culturali di riferimento delle tecniche di Pranopratica
Metodologie e tecniche di Pranopratica
Metodologie di autogestione del proprio equilibrio vitale
Regolamentazione di settore validata dal Comitato Tecnico Scientifico in attuazione della L.R. n. 2/2005 "Norme in materia di discipline bio-naturali"

Abilità

Applicare tecniche di interazione col cliente secondo i modelli culturali di riferimento
Utilizzare procedure e tecniche manuali libere e codificate per trattamenti di Pranopratica
Applicare tecniche di centratura e percezione nel rapporto con il cliente
Applicare una condotta etica e responsabile nella relazione col cliente
Applicare la regolamentazione di riferimento

COMPETENZA

Effettuare trattamenti/consulenze con tecniche di Qi Gong finalizzate alla piena espressione della vitalità della persona

Livello EQF: 4

Conoscenze

Modelli culturali di riferimento delle tecniche di Qi Gong
Metodologie e tecniche di Qi Gong
Metodologie di autogestione del proprio equilibrio vitale
Regolamentazione di settore validata dal Comitato Tecnico Scientifico in attuazione della L.R. n. 2/2005 "Norme in materia di discipline bio-naturali"

Abilità

Applicare tecniche di interazione col cliente secondo i modelli culturali di riferimento
Utilizzare procedure e tecniche manuali libere e codificate per trattamenti con tecniche di Qi Gong
Applicare tecniche di centratura e percezione nel rapporto con il cliente
Applicare una condotta etica e responsabile nella relazione col cliente
Applicare la regolamentazione di riferimento

COMPETENZA

Effettuare trattamenti/consulenze con il Rebirthing finalizzate alla piena espressione della vitalità della persona

Livello EQF: 4

Conoscenze

Modelli culturali di riferimento del Rebirthing
Metodologie e tecniche Rebirthing
Metodologie di autogestione del proprio equilibrio vitale
Regolamentazione di settore validata dal Comitato Tecnico Scientifico in attuazione della L.R. n. 2/2005 "Norme in materia di discipline bio-naturali"

Abilità

Applicare tecniche di interazione col cliente secondo i modelli culturali di riferimento
Utilizzare procedure e tecniche libere e codificate per trattamenti/consulenze di Rebirthing
Applicare tecniche di centratura e percezione nel rapporto con il cliente
Applicare una condotta etica e responsabile nella relazione col cliente
Applicare la regolamentazione di riferimento

COMPETENZA

Effettuare trattamenti/attivazioni energetiche con metodo Reiki finalizzate alla piena espressione della vitalità della persona

Livello EQF: 4

Conoscenze

Modelli culturali di riferimento del metodo Reiki
Metodologie e tecniche Reiki
Metodologie di autogestione del proprio equilibrio vitale
Regolamentazione di settore validata dal Comitato Tecnico Scientifico in attuazione della L.R. n. 2/2005 "Norme in materia di discipline bio-naturali"

Abilità

Applicare tecniche energetiche secondo i modelli culturali di riferimento
Applicare tecniche codificate per l'attivazione energetica finalizzata alla canalizzazione di energia equilibrata
Applicare tecniche di centratura e percezione nel rapporto con il cliente
Applicare una condotta etica e responsabile nella relazione col cliente
Applicare la regolamentazione di riferimento

COMPETENZA

Effettuare trattamenti/consulenze con tecniche di Riflessologia finalizzate alla piena espressione della vitalità della persona

Livello EQF: 4

Conoscenze

Modelli culturali di riferimento delle tecniche di Riflessologia
Metodologie e tecniche di Riflessologia
Metodologie di autogestione del proprio equilibrio vitale
Regolamentazione di settore validata dal Comitato Tecnico Scientifico in attuazione della L.R. n. 2/2005 "Norme in materia di discipline bio-naturali"

Abilità

Applicare tecniche di interazione col cliente secondo i modelli culturali di riferimento
Utilizzare procedure e tecniche manuali libere e codificate per trattamenti di Riflessologia
Applicare tecniche di centratura e percezione nel rapporto con il cliente
Applicare una condotta etica e responsabile nella relazione col cliente
Applicare la regolamentazione di riferimento

COMPETENZA

Effettuare trattamenti/consulenze con tecniche di Shiatsu finalizzate alla piena espressione della vitalità della persona

Livello EQF: 4

Conoscenze

Modelli culturali di riferimento delle tecniche Shiatsu
Metodologie e tecniche di Shiatsu
Metodologie di autogestione del proprio equilibrio vitale
Regolamentazione di settore validata dal Comitato Tecnico Scientifico in attuazione della L.R. n. 2/2005 "Norme in materia di discipline bio-naturali"

Abilità

Applicare tecniche di interazione col cliente secondo i modelli culturali di riferimento
Utilizzare procedure e tecniche manuali libere e codificate per il trattamento Shiatsu
Applicare tecniche di centratura e percezione nel rapporto con il cliente
Applicare una condotta etica e responsabile nella relazione col cliente
Applicare la regolamentazione di riferimento

COMPETENZA

Erogare formazione a operatori/istruttori nelle pratiche di Tai Chi Chuan finalizzate alla piena espressione della vitalità della persona

Livello EQF: 4

Conoscenze

Modelli culturali di riferimento nella pratica del Tai Chi Chuan
Tecniche e forme di pratica del Tai Chi Chuan
Metodologie di autogestione del proprio equilibrio vitale
Regolamentazione di settore validata dal Comitato Tecnico Scientifico in attuazione della L.R. n. 2/2005 "Norme in materia di discipline bio-naturali"

Abilità

Applicare tecniche di interazione col cliente secondo i modelli culturali di riferimento
Utilizzare tecniche e forme per la conduzione di persone e gruppi nella pratica del Tai Chi Chuan
Applicare tecniche di centratura e percezione nel rapporto con il cliente
Applicare una condotta etica e responsabile nella relazione col cliente
Applicare la regolamentazione di riferimento

COMPETENZA

Effettuare trattamenti/consulenze con Tecniche Manuali Ayurvediche finalizzate alla piena espressione della vitalità della persona

Livello EQF: 4

Conoscenze

Modelli culturali di riferimento delle Tecniche Manuali Ayurvediche
Metodologie e Tecniche Manuali Ayurvediche
Metodologie di autogestione del proprio equilibrio vitale
Regolamentazione di settore validata dal Comitato Tecnico Scientifico in attuazione della L.R. n. 2/2005 "Norme in materia di discipline bio-naturali"

Abilità

Applicare tecniche di interazione col cliente secondo i modelli culturali di riferimento
Utilizzare procedure e tecniche manuali libere e codificate per trattamenti di Tecniche Manuali Ayurvediche
Applicare tecniche di centratura e percezione nel rapporto con il cliente
Applicare una condotta etica e responsabile nella relazione col cliente
Applicare la regolamentazione di riferimento

COMPETENZA

Effettuare trattamenti/consulenze con Tecniche Manuali Olistiche finalizzate alla piena espressione della vitalità della persona

Livello EQF: 4

Conoscenze

Modelli culturali di riferimento delle Tecniche Manuali Olistiche
Metodologie e Tecniche Manuali Olistiche
Metodologie di autogestione del proprio equilibrio vitale
Regolamentazione di settore validata dal Comitato Tecnico Scientifico in attuazione della L.R. n. 2/2005 "Norme in materia di discipline bio-naturali"

Abilità

Applicare tecniche di interazione col cliente secondo i modelli culturali di riferimento
Utilizzare procedure e tecniche manuali libere e codificate per trattamenti di Tecniche Manuali Olistiche
Applicare tecniche di centratura e percezione nel rapporto con il cliente
Applicare una condotta etica e responsabile nella relazione col cliente
Applicare la regolamentazione di riferimento

COMPETENZA

Effettuare trattamenti/consulenze con tecniche di Tuina finalizzate alla piena espressione della vitalità della persona

Livello EQF: 4

Conoscenze

Modelli culturali di riferimento delle tecniche di Tuina
Metodologie e tecniche di Tuina
Metodologie di autogestione del proprio equilibrio vitale
Regolamentazione di settore validata dal Comitato Tecnico Scientifico in attuazione della L.R. n. 2/2005 "Norme in materia di discipline bio-naturali"

Abilità

Applicare tecniche di interazione col cliente secondo i modelli culturali di riferimento
Utilizzare procedure e tecniche manuali libere e codificate per trattamenti con tecniche di Tuina
Applicare tecniche di centratura e percezione nel rapporto con il cliente
Applicare una condotta etica e responsabile nella relazione col cliente
Applicare la regolamentazione di riferimento

COMPETENZA

Effettuare trattamenti/consulenze con lo Yoga finalizzate alla piena espressione della vitalità della persona

Livello EQF: 4

Conoscenze

Modelli culturali di riferimento dello Yoga
Metodologie e pratiche dello Yoga
Metodologie di autogestione del proprio equilibrio vitale
Regolamentazione di settore validata dal Comitato Tecnico Scientifico in attuazione della L.R. n. 2/2005 "Norme in materia di discipline bio-naturali"

Abilità

Applicare tecniche di interazione col cliente secondo i modelli culturali di riferimento
Utilizzare tecniche e forme per la conduzione di persone e gruppi nella pratica dello Yoga
Applicare tecniche di centratura e percezione nel rapporto con il cliente
Applicare una condotta etica e responsabile nella relazione col cliente
Applicare la regolamentazione di riferimento

COMPETENZA

Effettuare trattamenti/consulenze con tecniche di Water Shiatsu finalizzate alla piena espressione della vitalità della persona

Livello EQF: 4

Conoscenze

Modelli culturali di riferimento delle tecniche di Water Shiatsu
Metodologie e tecniche di Water Shiatsu
Metodologie di autogestione del proprio equilibrio vitale
Regolamentazione di settore validata dal Comitato Tecnico Scientifico in attuazione della L.R. n. 2/2005 "Norme in materia di discipline bio-naturali"

Abilità

Applicare tecniche di interazione col cliente secondo i modelli culturali di riferimento
Utilizzare procedure e tecniche manuali libere e codificate per trattamenti con tecniche di Water Shiatsu
Applicare tecniche di centratura e percezione nel rapporto con il cliente
Applicare una condotta etica e responsabile nella relazione col cliente
Applicare la regolamentazione di riferimento